



PROVINCIA DI VERONA
Settore Pianificazione - Urbanistica - Viabilità

ORDINANZA n. 425 del 24/10/2025

Oggetto: Disciplina della circolazione lungo tutte le strade provinciali per il periodo invernale 2025 - 2026.

Decisione:

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre 2025 al 15 aprile 2026 transitano lungo la rete viaria di competenza di questo Ente – Strade Provinciali, ricadenti nel territorio di tutti i Comuni veronesi, devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antidrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.

I dispositivi antidrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo.

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Quadro

Si rinvia alle seguenti disposizioni:

- normativo:
- il decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”, ed in particolare l’art. 107, che attribuisce ai dirigenti funzioni e responsabilità di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica degli uffici;
 - l’articolo 54 dello Statuto provinciale in materia di funzioni dirigenziali;
 - l’articolo 28 lettera g) del Regolamento provinciale sull’ordinamento degli uffici e dei servizi in base al quale compete al dirigente adottare provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo.
 - il codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (D.Lgs. n. 285/1992) - Art. 6. Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati;
 - regolamento di esecuzione e applicazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (DPR n 495/1992).

Istruttoria: Durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico.

Detti fenomeni possono determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli.

Motivazione: La decisione basata sulla normativa riportata è assunta fine di garantire la sicurezza degli utenti che percorrono la rete stradale provinciale.

L'utilizzo di idonei pneumatici o catene da neve favorisce l'aderenza tra gli autoveicoli ed il piano viabile in condizioni meteo avverse, garantendo la motricità, la tenuta di strada e minori spazi di arresto in frenata.

Ciò incrementa la sicurezza della circolazione e riduce i disagi garantendo una sufficiente transitabilità della rete stradale.

Viene favorito anche il servizio pubblico essenziale di sgombero neve, che deve essere garantito con continuità di prestazioni, in quanto eventuali autoveicoli in difficoltà in caso di neve o ghiaccio possono produrre il blocco della circolazione e rendere problematico l'espletamento dei servizi di emergenza e di pubblica utilità, nonché il fermo stesso dei mezzi spazzaneve e spargisale.

Avvertenze: Il presente provvedimento è reso noto tramite la specifica segnaletica di cui all'allegato B della direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16/01/2013 prot. n. RU/1580 e con pubblicazione all'Albo Pretorio online e sul sito Internet della Provincia.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della Strada.

La presente ordinanza costituisce inoltre formale parere tecnico favorevole propedeutico all'adozione di analoghe ordinanze da parte dei Sindaci che intendono disporre lo stesso obbligo lungo le strade nei loro territori, ferma la competenza della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo (UTG) di Verona.

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati all'articolo 12 del Codice della Strada.

Ricorso: Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dal ricevimento dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Dirigente
POLI CARLO
firmato digitalmente e conservato ai sensi del CAD